



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NAPOLI

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PUGLIESE	FELICITA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIRIELLO	ANTONELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CUPIDO	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6667/2016
depositato il 19/04/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120160005788185 IRES-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120160005788185 IRES-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120160005788185 IRES-ALTRO 2012
contro:

AG. RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 6667/2016

UDIENZA DEL

12/09/2016 ore 09:00

N°

21038

PRONUNCIATA IL:

12 SET, 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 DIC, 2016

Il Segretario

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19 aprile 2016 2015 s.r.l. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale in epigrafe indicata.

Alliegava il ricorrente che in data 11.3.2016 gli era pervenuta, a mezzo di posta elettronica certificata, la cartella opposta, la cui notifica sarebbe, tuttavia, nulla per non fornire la PEC le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, in quanto non conterrebbe l'originale della cartella, ma una sua copia informatica priva di attestazione di conformità e quindi di valore; neppure la PEC consentirebbe al destinatario l'effettiva conoscenza, risultando la disponibilità nella casella di posta elettronica non equiparabile alla conoscenza garantita tramite gli strumenti tradizionali (e le figure del postino e dell'ufficiale giudiziario etc). Spiegava poi il ricorrente eccezioni di merito relative alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 602/1973, alla nullità per violazione dell'art. 7 del cd. "Statuto del contribuente", ossia la legge. 212/2000, concludendo per l'annullamento della pretesa tributaria.

Si costituiva il concessionario che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella sarebbe stata regolarmente notificata tramite pec.

All'udienza fissata la causa era discussa e decisa come da dispositivo.

Oggetto del giudizio è, preliminarmente, il vaglio della notifica della cartella esattoriale posta a base dell'estratto di ruolo, e della conseguente nullità della cartella.

Nel caso di specie la ricorrente società non nega di aver ricevuto la cartella, ma astrattamente predica la nullità della notifica per i motivi generali sopra riportati. Tale prospettazione non è tuttavia condivisibile.

La notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 DPR 602/73, il quale, nel testo previgente all'ottobre 2015, disponeva, tra l'altro, quanto segue: *La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.*

Successivamente tale forma di notifica è divenuta obbligatoria, in ragione delle modifiche apportate dal D LGS 24 settembre 2015, n. 159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2.

Pertanto a decorrere dal 22.10.2015 *"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita',*

MP

all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Tale ultima previsione è certamente applicabile, *ratione temporis*, al caso di specie, in cui pacificamente la notifica è avvenuta l'11 marzo 2016.

Nell'attuale regime dunque, nel caso *di imprese (...) costituite in forma societaria* quale è la ricorrente, non sussiste una **facoltà** per il concessionario, ma addirittura l'obbligo, di notificare telematicamente la cartella.

Deve tuttavia essere evidenziato che, tanto nella disciplina previgente che in quella attuale di obbligatorietà, il legislatore non risulta aver previsto, in un regime di gestione del processo tributario attraverso fascicoli composti **esclusivamente** da documenti cartacei, alcuna normativa specifica che regoli le **modalità di prova della avvenuta notifica telematica della cartella**, né risultano emesse norme tecniche che indichino le modalità di acquisizione dei file che provano l'invio e la ricezione della PEC, secondo le regole generali dettate in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (risultando solo sperimentale e limitata a regioni tra cui non rientra la regione Campania, l'introduzione del Processo tributario telematico, di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e al decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015.)

In linea generale, invero, come emerge dalla lettura della normativa regolante la Posta elettronica certificata, ossia il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e segnatamente dall'art. 6 del citato testo normativo, per fornire prova dell'avvenuto invio dell'atto via PEC occorrerebbe produrre in giudizio il file denominato ricevuta di avvenuta consegna.



Ed infatti il testo dell'art. 6, dopo aver chiarito che *"Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata"* e che *" Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna"* stabilisce, al comma terzo e seguenti che *" La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17."*

Non essendo possibile, nell'attuale processo tributario, l'acquisizione del file ricevuta di avvenuta consegna attraverso il quale il concessionario, in un giudizio in cui il ricorrente eccepisca la mancata ricezione della cartella, fornisca prova dell'oggetto dell'avvenuta notifica secondo il disposto dell'art. 26 dpr 602/73, *ratione temporis* applicabile, occorre applicare le regole generali dettate in materia dal Codice dell'Amministrazione Digitale (per brevità CAD), Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (GU n.112 del 16/5/2005 - Suppl. Ordinario n. 93) relative al valore probatorio delle copie analogiche di atti telematici, di cui all'art. 23 di tale normativa che regolano l'efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico.

Tuttavia nel caso di specie il ricorrente non contesta la ricezione della cartella esattoriale (tanto che ne produce copia in giudizio), ma astrattamente l'idoneità della PEC a costituirne il suo veicolo.

Tale contestazione, tuttavia, in quanto generica, astratta e generale, coincide con la allegazione della illegittimità della norma richiamata (primaria) che, come visto, impone tale modalità di notifica.

In altre parole, risultando pacifica la ricezione della pec e del suo contenuto, non appare dubitabile, in assenza di contestazione specifica e tenuto conto della natura della PEC, che l'atto informatico ad esso allegato sia conforme o addirittura identico (ove si trattasse di duplicato informatico) alla cartella

MP

originale (in senso cronologico, ossia formata da Equitalia e quindi inserita nella PEC, come dispone la legge):

Ciò in base ai precetti di cui agli artt. 22 e seguenti del CAD (d.lgsl 82/2005).

Del resto è lo stesso CAD che, all'art. 48, statuisce esplicitamente, al secondo comma che *La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta*

Pertanto, in assenza di specifica contestazione, si deve ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

Quanto invece alla eccezione di decadenza di cui all'art. 25 del pdr 602/1973, relativamente alla quale il concessionario dichiara la propria estraneità allegando che occorre integrare il contraddittorio verso l'Ente Creditore, occorre rilevare che l'art. 39 del d.lgs. 112 /99 (Chiamata in causa dell'ente creditore) stabilisce che *Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.*

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, uniformemente, sin dalla sentenza resa a Sezioni Unite, n. 16412 del 25/07/2007 ha interpretato tale norma nel senso che, in giudizi analoghi a quello in esame, *la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.*

La novità della questione e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ragione della complessità del dato normativo, conducono alla compensazione delle spese.


PQM

Rigetta il ricorso

Compensa le spese del giudizio

Napoli li 12 settembre 2016

IL Giudice relatore



Il Presidente

